

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A07963 del 01/08/2012

Proposta n. 15887 del 31/07/2012

Oggetto:

Reg.(CE) n. 1234/2007. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012 destinati a diventare vini IG e DO e dei vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica per la campagna vitivinicola 2012/2013 nella Regione Lazio

Proponente:

Estensore	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile del procedimento	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012 destinati a diventare vini IG e DO e dei vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica per la campagna vitivinicola 2012/2013 nella Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.s. m.m. e i.i. recante: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.s. m.m. e i.i. recante: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”*;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26-06-2012 con il quale viene delegato, ex art. 166 del r.r. 1/2002, al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio relative, tra l'altro, ai procedimenti relativi all'O.C.M. Vino in applicazione del Reg. (CE) 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare l'Allegato XV bis;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: *“Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”*, in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2552 dell' 8 agosto 2008 avente ad oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTA la nota prot. n. 267710 del 15/06/2012 dell’Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile con la quale si chiede alle Aree Settori Provinciali Agricoltura di comunicare le risultanze ed il relativo parere in merito alla sussistenza o meno di condizioni climatiche tali da giustificare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012;

VISTE le sotto elencate note con le quali le Aree Settori Provinciali Agricoltura, sulla base dell’andamento stagionale poco favorevole alla maturazione dell’uva e sulla base delle richieste avanzate dalle cantine più rappresentative delle rispettive provincie, esprimono il proprio parere favorevole all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012:

- Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone: nota prot. n. 310259 del 16 luglio 2012;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina: nota prot. n. 310058 del 13 luglio 2012;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti: nota prot. n. 305647 del 11 luglio 2012;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma : nota prot. n. 297382 del 06 luglio 2012;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo: nota prot. n. 314300 del 17 luglio 2012;

VISTA la nota prot. n. 249697 del 06/06/2012 del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura con la quale è stata chiesta all’ARSIAL , Area Servizi Sperimentali – Siarl Servizio Integrato Agrometeorologico - una relazione tecnica dalla quale, attraverso l’analisi dei dati climatologici di temperatura e precipitazioni rilevati in relazione alle fasi fenologiche della vite, emergano i presupposti per comprovare o meno la sussistenza di condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella campagna vitivinicola 2012/2013;

VISTA la nota prot. n. 4457 del 27/07/2012 del Servizio Integrato Agrometeorologico (SIARL) dell’ARSIAL con la quale vengono trasmessi: la relazione sull’andamento climatico del periodo compreso tra agosto 2011 e luglio 2012 e la relazione tecnica viticola sull’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012. Nella relazione sull’andamento climatico dell’ARSIAL viene evidenziata una consistente diminuzione della precipitazione annua, accompagnata da un aumento, se pur contenuto, della temperatura media, rispetto all’anno precedente. Nella relazione tecnica viticola si conclude che l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite e l’evolversi dell’andamento climatico fanno supporre la necessità di autorizzare, per la vendemmia 2012, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini prodotti nel Lazio;

VISTA la nota n. 156 del 03-07-2012 presentata dalle Cantine CO.PRO.VI con la quale si comunica che, sulla base dell’andamento climatico poco favorevole, si ritiene sia giusto prevedere la possibilità di concedere l’autorizzazione all’arricchimento al fine di compensare il grado zuccherino del futuro vino;

VISTA la nota n. 28 del 18-07-2012 presentata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto con la quale, con riferimento alla Denominazioni di Origine Controllata “Orvieto” si chiede l’autorizzazione all’arricchimento dei mosti tramite mosti concentrati e rettificati per la campagna vitivinicola 2012/2013;

VISTA la nota n. 331978 del 27/07/2012 inviata dall’Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile alla Regione Umbria, Direzione Regionale Agricoltura e Foreste con la

quale si chiede di comunicare il proprio intendimento in merito all'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012 per la D.O. "Orvieto" la cui zona di produzione ricade nel territorio della Regione Umbria e nel territorio della Regione Lazio;

VISTA la risposta del responsabile del procedimento dell'aumento del titolo alcolometrico della Regione Umbria inviata tramite e-mail del 30-07-2012, protocollata in arrivo con prot. n. 335983/10/20 del 30-07-2012, con la quale si comunica che la Regione Umbria è favorevole all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012 per la D.O. dei vini Orvieto, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria;

DATO ATTO che dalla sopra descritta documentazione pervenuta all'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile emerge l'avvenuta sussistenza delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2012 e quindi la presenza dei presupposti giustificativi per l'autorizzazione alla pratica enologica in argomento;

CONSIDERATO che la lettera A) punto 1 dell'Allegato XV bis del sopra citato regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità di cui all'appendice dell'allegato XI ter lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 120 bis, paragrafo 2;

CONSIDERATO che l'articolo n. 2 del sopra citato Decreto MIPAAF n. 2552 stabilisce, tra l'altro, che "a decorrere dalla campagna 2008/2009 le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino IGT, VQPRD, delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, dei vini IGP e DOP";

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata ed in particolare all'ALLEGATO XV del bis Reg. (CE) n. 1234/2007 e al Decreto MIPAAF n. 2552/2008 e sono soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle produzioni agroalimentari;

RITENUTO di autorizzare nella Regione Lazio, per la campagna vitivinicola 2012/2013, secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, prodotti nella vendemmia 2012, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della medesima regione, destinati a diventare:

- a) **vini a Indicazione Geografica (IG):** "Anagni", "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini", "Frusinate o del Frusinate" e "Lazio";
- b) **vini a Denominazione di Origine (DO),** per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione: "Aleatico di Gradoli", "Aprilia", "Atina", "Bianco Capena", "Castelli Romani", "Cerveteri", "Cesane del Piglio" o "Piglio", "Cesane di Affile" o

“Affile”, “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano”, “Circeo”, “Colli Albani”, “Colli della Sabina”, “Colli Etruschi Viterbesi”, “Colli Lanuvini”, “Cori”, “Est! Est!! Est!!! di Montefiascone”, “Frascati”, “Genazzano”, “Marino”, “Montecompatri Colonna” o “Montecompatri” o “Colonna”, “Nettuno”, “Orvieto”, “Tarquinia”, “Terracina” o “Moscato di Terracina”, “Velletri”, “Vignanello”, “Zagarolo”.

Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine elencate nella presente lettera c) sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: “Malvasia del Lazio” o “Puntinata”, “Malvasia di Candia”, “Trebiano Verde”, “Trebiano Giallo”, “Trebiano Toscano”, “Bellone”, “Bombino Bianco”, “Verdicchio Bianco”, “Moscato di Terracina”, “Procanico”, “Grechetto (di Todi e di Orvieto)”, “Greco Bianco B.”, “Pinot Nero”, “Pinot Bianco”, “Chardonnay”, “Sauvignon”;

c) **vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica;**

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni e per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare nella Regione Lazio, per la campagna vitivinicola 2012/2013, secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati nelle premesse e nel limite massimo di 1,5% vol., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, prodotti nella vendemmia 2012, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della medesima regione, destinati a diventare:

a) **vini a Indicazione Geografica (IG):** “Anagni”, “Civitella d’Agliano”, “Colli Cimini”, “Frusinate o del Frusinate” e “Lazio”;

b) **vini a Denominazione di Origine (DO)**, per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione: “Aleatico di Gradoli”, “Aprilia”, “Atina”, “Bianco Capena”, “Castelli Romani”, “Cerveteri”, “Cesanese del Piglio” o “Piglio”, “Cesanese di Affile” o “Affile”, “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano”, “Circeo”, “Colli Albani”, “Colli della Sabina”, “Colli Etruschi Viterbesi”, “Colli Lanuvini”, “Cori”, “Est! Est!! Est!!! di Montefiascone”, “Frascati”, “Genazzano”, “Marino”, “Montecompatri Colonna” o “Montecompatri” o “Colonna”, “Nettuno”, “Orvieto”, “Tarquinia”, “Terracina” o “Moscato di Terracina”, “Velletri”, “Vignanello”, “Zagarolo”.

Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine elencate nella presente lettera c) sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: “Malvasia del Lazio” o “Puntinata”, “Malvasia di Candia”, “Trebiano Verde”, “Trebiano Giallo”, “Trebiano Toscano”, “Bellone”, “Bombino Bianco”, “Verdicchio Bianco”, “Moscato di Terracina”, “Procanico”, “Grechetto (di Todi e di Orvieto)”, “Greco Bianco B.”, “Pinot Nero”, “Pinot Bianco”, “Chardonnay”, “Sauvignon”;

c) vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica;

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il Direttore
Roberto Ottaviani**